



# AII'ASL ROMA 5 UOC ACQUISIZONE ALTRI BENI SANITARI, NON SANITARI E SERVIZI

## ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ESITO ALLA CONSULTAZIONE PRELIMNARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D.LGS 36/2023 E ALL. II.1.

**Oggetto:** INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO OSPEDALIERO PER LE ESIGENZA DELLA ASL ROMA 5, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER 6 MESI

Il sottoscritto				
nato a		ilil		in
			della ditta	
con sede legale in	l			
codice fiscale		partita IVA	telefonofax	(
	mail	pec _		
Per ogni comunica	azione si elegge dom	icilio:		
via		località	CAP	
	fax		pec	

#### CHIEDE

di partecipare all'Indagine di mercato in oggetto.

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso pubblico in oggetto, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

#### **DICHIARA QUANTO SEGUE**

### A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITA' NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

#### **DICHIARA**

di essere <b>iscritto alla Camera di</b>	<b>i Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura</b> con i	seguenti dati:
provincia di iscrizione:	numero di iscrizione:	

ività:		codice:		
LE IMPRESE INDIVIDUALI-INI	DICARE I SOGGETTI S	OTTO ELENCATI)		
rma giuridica impresa:	ditta individuale	anno di is	crizione:	
il titolare				
il direttore tecnico				
o così indicati:				
Cognome e nome		codice fiscale		carica ricoperta
			Titolar	e
			Diretto	re Tecnico
forma giuridica impresa:	LETTIVO-INDICARE I Società in nom		<i>NCATI)</i> di iscrizione	:
forma giuridica impresa:  — il socio amministratore			-	:
forma giuridica impresa:			-	:
forma giuridica impresa:  – il socio amministratore  – il direttore tecnico	Società in nom		-	: carica ricoperta
forma giuridica impresa:  – il socio amministratore  – il direttore tecnico  sono così indicati:	Società in nom	e collettivo anno	di iscrizione	
<ul><li>il socio amministratore</li><li>il direttore tecnico</li><li>sono così indicati:</li></ul>	Società in nom	e collettivo anno	di iscrizione Socio	carica ricoperta
forma giuridica impresa:  – il socio amministratore  – il direttore tecnico  sono così indicati:	Società in nom	e collettivo anno	di iscrizione Socio	carica ricoperta amministratore
forma giuridica impresa:  – il socio amministratore  – il direttore tecnico  sono così indicati:	Società in nom	e collettivo anno	di iscrizione Socio	carica ricoperta amministratore
forma giuridica impresa:  — il socio amministratore  — il direttore tecnico  sono così indicati:  Cognome e nome  R LE SOCIETA' IN ACCOMAN	Società in nome	codice fiscale  CARE I SOGGETTI SOT	Socio Diretto	carica ricoperta amministratore ore Tecnico
forma giuridica impresa:  — il socio amministratore  — il direttore tecnico  sono così indicati:  Cognome e nome	Società in nome	codice fiscale  CARE I SOGGETTI SOT	Socio Diretto	carica ricoperta amministratore ore Tecnico

codice fiscale

carica ricoperta

Socio accomandatario

Direttore Tecnico

Cognome e nome





(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CO		•	
forma giuridica societaria:	anno di iscrizione:		
capitale sociale:	durata della società:		
— i membri del consiglio di amministrazione	one cui sia stata conferita la legale rap	presentanza;	
— i procuratori generali e gli institori;			
<ul> <li>i componenti degli organi con pot rappresentanza, di direzione o di conti</li> </ul>		oggetti muniti di poteri di	
— il direttore tecnico, qualunque sia la fo	orma giuridica dell'operatore economic	co	
— il socio unico;			
— l'eventuale "amministratore di fatto" a	ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Ci	vile;	
sono così indicati:			
Cognome e nome	codice fiscale	Carica/ruolo ricoperti	
	·	Socio Unico	
_			
NB: PER LE SOCIETA' IN CUI IL SOCIO UNIC	•	•	
Di dichiarare che, per quanto di propria dell'operatore economico non versano ir 36/2023.		_	
(in ogni	caso: scegliere tra le due opzioni)		
dichiara infine di: <sup>1</sup>	tase. seeghere traite due optioni		
- essere			
non essere			

del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;<sup>2</sup>

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barrare una sola delle due opzioni

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.





## B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA di cui all' articolo 94 del D.Lgs 36/2023

#### **DICHIARA**

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a unità;
□ non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
questo operatore economico □ è in regola
5. Che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999:
<b>4.</b> che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
<b>3.</b> di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
2. Che né per il sottoscrittore della manifestazione di interesse, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. <sup>4</sup>
2
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) <sup>3</sup> ;
perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia
divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94 (non sono presi in considerazione,
3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
1. La che né il sottoscrittore della manifestazione di interesse, né alcun altro dei soggetti indicati al comma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7,8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

<sup>7.</sup> Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self-cleaning, Nota di chi scrive);

<sup>8.</sup> Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

<sup>9.</sup> Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."





Che questo operatore economico  ☐ ha ottemperato
□ non ha ottemperato
alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,
(eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,
Che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di
(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).
<b>6.</b> Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023 <sup>5</sup> .
<b>7</b> .  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
<b>8</b> .   Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
<b>9.</b> che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023) <sup>6</sup> ;
C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA
di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023
In riferimento a quanto previsto all'art. 95 del D. Lgs 36/2023 si dichiara che:
10. Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 febbraio 2014<sup>7</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);





<b>11</b> .
<b>12</b> .  Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara <sup>9</sup> ;
<b>13</b> .
<b>14.</b> Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara: <sup>11</sup> .

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

<sup>11</sup> All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

<sup>1.</sup> L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

<sup>2.</sup> L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

<sup>3.</sup> L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

<sup>1)</sup> abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

<sup>2)</sup> bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

<sup>3)</sup> i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

<sup>4)</sup> i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

<sup>5)</sup> i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>4.</sup> La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

<sup>5.</sup> Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

<sup>6.</sup> Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:





- **15 a)** □ di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- **15 b)** □ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- **15 c)** ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- **15 d)** ☐ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- **15 e)** ☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- **15 f)** ☐ di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹²;
- **15 g)** □ che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- **15 h)** ☐ che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati<sup>13</sup>:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e) esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

<sup>7.</sup> La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna:

e) la condanna è stata revocata."





1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. 16. Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023)<sup>14</sup>. **17.** che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente<sup>15</sup>: a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta manifestazione di interesse e a tal fine indicata per l'esecuzione; D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF- CLEANING L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6) Ovvero L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2) Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione della manifestazione di interesse | Evidenzia di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione della

E. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO	

manifestazione di interesse, ossia......e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di self-

non essendo possibile adottare le misure di self-cleaning prima della presentazione della domanda, in quanto.....si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il

termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante;

cleaning:....

Ovvero

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."





#### **DICHIARA**

	di possedere i requisiti richiesti dall'Avviso, e pertanto in fase di gara si riserva di in servizi/forniture che intende <b>subappaltare</b> , <b>nei limiti indicati dalla stazione appaltante</b> , cl	
	accettati espressamente;	
_	questa impresa è <b>mandante</b> in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di i tanto, per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell'operatore eco	•
man	ndatario/capogruppo/organo comune, indicato alla successiva parte H;	

#### DICHIARA 16

 di accettare espressamente l'Avviso Pubblico, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità delle prestazioni oggetto dell'appalto, secondo quanto espresso nella propria manifestazione di interesse.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione appaltante, con particolare riferimento alla trasmissione di ogni documentazione di comprova che la stazione appaltante ritenga opportuno richiedere al fine di verificare la qualificazione dell'impresa che rappresento.

(	(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore) <sup>17</sup>

<sup>16</sup> In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere firmata digitalmente.